



## **DISEGNO DI LEGGE**

**presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (CONTE)**

**e dal Ministro della salute (SPERANZA)**

**di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze (GUALTIERI)**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 OTTOBRE 2020**

Conversione in legge del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020

## INDICE

Relazione .....	<i>Pag.</i>	3
Relazione tecnica .....	»	17
Disegno di legge .....	»	23
Testo del decreto-legge .....	»	24

ONOREVOLI SENATORI. —

Articolo 1, al comma 1, la lettera *a*) in considerazione della proroga al 31 gennaio 2021 dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, deliberata dal Consiglio dei ministri nella seduta del 7 ottobre 2020, proroga alla medesima data il termine di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, per l'adozione delle possibili misure di contenimento dell'epidemia da COVID-19 di cui all'articolo 2 del citato decreto-legge. Alla lettera *b*) si è ritenuto di introdurre una nuova misura di contenimento dell'epidemia in considerazione della recrudescenza dell'infezione da COVID-19. Viene pertanto aggiunta fra le predette misure di contenimento dell'epidemia l'obbligo di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, con possibilità di prevederne l'obbligatorietà dell'utilizzo nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, con esclusione dei soggetti che stanno svolgendo attività sportiva, dei bambini di età inferiore ai sei anni e dei soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché di coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità. Sono fatti comunque salvi i protocolli e le linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché le linee guida per il consumo di cibi e bevande.

Al comma 2, la lettera *a*) introduce una modifica all'articolo 1, comma 16, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, prevedendo che la regione possa introdurre misure ampliative rispetto a quelle disposte dai decreti di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020 « nei soli casi e nel rispetto dei criteri previsti dai citati decreti e d'intesa con il Ministro della salute ». Al riguardo, essendo in atto una fase di recrudescenza dell'infezione da COVID-19, si ritiene opportuno evitare che possano essere adottate misure di contrasto dell'epidemia meno restrittive di quelle adottate a livello nazionale, fatta eccezione dei casi in cui è necessario modulare diversamente le predette misure sul territorio in considerazione della diffusione del *virus*.

La lettera *b*) proroga al 31 gennaio 2021 il termine di cui all'articolo 3 del citato decreto-legge n. 33 del 2020, entro il quale è possibile adottare le misure di cui al medesimo decreto-legge.

Al comma 3, la lettera *a*) apporta una modifica all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, prorogando al 31 dicembre 2020 i termini previsti dalle disposizioni legislative di cui all'allegato 1 al medesimo decreto. La lettera *b*) apporta modificazioni al citato allegato 1.

Considerato che, ai sensi della lettera *a*), sono prorogate al 31 dicembre 2020 tutte le disposizioni legislative inserite nell'allegato 1 (salvo, come già stabilito dal citato articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 83 del 2020, quanto previsto ai numeri 3 e 32 dell'allegato medesimo), di seguito viene ripor-

tata l'illustrazione di detto allegato in cui sono evidenziate le modifiche apportate con la presente disposizione.

Allegato 1 al decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124.

1. Articolo 2-*bis*, commi 1 e 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

Le disposizioni il cui termine è prorogato, prevedono il reclutamento di personale delle professioni sanitarie e degli operatori socio-sanitari, nonché di medici specializzandi, iscritti all'ultimo e al penultimo anno di corso delle scuole di specializzazione, attraverso il conferimento di incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, di durata non superiore a sei mesi, prorogabili sino al 31 dicembre 2020, e di laureati in medicina e chirurgia, abilitati all'esercizio della professione medica e iscritti agli ordini professionali.

Si prevede, inoltre, la possibilità di procedere alle assunzioni, ai sensi dell'articolo 1, comma 548-*bis*, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato con orario a tempo parziale in ragione delle esigenze formative, dei medici e dei medici veterinari regolarmente iscritti a partire dal terzo anno del corso di formazione specialistica, che sono utilmente collocati nella graduatoria delle procedure concorsuali per l'accesso alla dirigenza del ruolo sanitario.

Infine, si prevede il conferimento di incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, con durata non superiore a sei mesi, e comunque entro il termine dello stato di emergenza, a dirigenti medici, veterinari e sanitari nonché al personale del ruolo sanitario del comparto sanità, collocati in quiescenza, anche ove non iscritti al competente albo professionale in conseguenza del collocamento a riposo,

nonché agli operatori socio-sanitari collocati in quiescenza.

2. Articolo 2-*ter*, commi 1 e 5, quarto periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

Le disposizioni che si prorogano prevedono la possibilità per le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, verificata l'impossibilità di utilizzare personale già in servizio, nonché di ricorrere agli idonei collocati in graduatorie concorsuali in vigore, di conferire incarichi individuali a tempo determinato, previo avviso pubblico, al personale delle professioni sanitarie e agli operatori socio-sanitari di cui all'articolo 2-*bis*, comma 1, lettera *a*) del decreto-legge n. 18 del 2020, estendendo tale possibilità anche per i medici specializzandi iscritti regolarmente all'ultimo e penultimo anno di corso della scuola di specializzazione per la durata di sei mesi.

4. Articolo 3, comma 4, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

La disposizione che si proroga prevede la possibilità per le regioni, per le province autonome di Trento e di Bolzano e le aziende sanitarie di stipulare contratti ai sensi dell'articolo 8-*quinquies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (contratti con strutture private e con i professionisti accreditati, anche mediante intese con le loro organizzazioni rappresentative a livello regionale), per l'acquisto di ulteriori prestazioni sanitarie, in deroga ai limiti di spesa, al fine di incrementare la dotazione dei posti letto in terapia intensiva e nelle unità operative di pneumologia e di malattie infettive, qualora emerga l'impossibilità di perseguire gli obiettivi di potenziamento dell'assistenza nelle strutture pubbliche e nelle strutture private accreditate indicati dalla circolare del 1° marzo 2020 del Ministero della salute. Inoltre, qualora non sia possibile perseguire tali obiettivi mediante la stipulazione dei ci-

tati contratti, si prevede la possibilità per le regioni, per le province autonome di Trento e di Bolzano e per le aziende sanitarie di stipulare contratti con strutture private non accreditate, purché autorizzate.

5. Articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

Le disposizioni che si prorogano prevedono la possibilità per le regioni e per le province autonome di attivare, anche in deroga ai requisiti autorizzativi e di accreditamento, aree sanitarie anche temporanee sia all'interno che all'esterno di strutture di ricovero, cura, accoglienza e assistenza, pubbliche e private, o di altri luoghi idonei, per la gestione dell'emergenza COVID-19.

Si prevede, inoltre, la possibilità di eseguire le opere edilizie strettamente necessarie a rendere le strutture idonee all'accoglienza e all'assistenza, in deroga alle disposizioni del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, delle leggi regionali, dei piani regolatori e dei regolamenti edilizi locali.

6. Articolo 4-*bis*, comma 4, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

Si proroga l'efficacia della disposizione che prevede, al fine di consentire al medico di medicina generale o al pediatra di libera scelta o al medico di continuità assistenziale di garantire l'attività assistenziale ordinaria, che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano istituiscano le unità speciali di continuità assistenziale (USCA), entro dieci giorni dalla data del 10 marzo 2020, presso una sede di continuità assistenziale già esistente, ogni 50.000 abitanti per la gestione domiciliare dei pazienti affetti da COVID-19 che non necessitano di ricovero ospedaliero.

7. Articolo 5-*bis*, commi 1 e 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito,

con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

La disposizione di cui al comma 1 autorizza il Dipartimento della protezione civile, i soggetti attuatori individuati dal Capo del Dipartimento della protezione civile e il Commissario straordinario di cui all'articolo 122 del medesimo decreto-legge n. 18 del 2020, ad acquisire dispositivi di protezione individuali (DPI) e altri dispositivi medicali, nonché a disporre pagamenti anticipati dell'intera fornitura, in deroga al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Il comma 3 consente, altresì, di fare ricorso alle mascherine chirurgiche, quale dispositivo idoneo a proteggere gli operatori sanitari nonché di utilizzare anche mascherine prive del marchio CE, previa valutazione da parte dell'Istituto superiore di sanità (ISS).

8. Articolo 12, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

La disposizione che si proroga prevede la possibilità per le aziende e per gli enti del Servizio sanitario nazionale, verificata l'impossibilità di procedere al reclutamento di personale, di trattenere in servizio i dirigenti medici e sanitari, nonché il personale del ruolo sanitario del comparto sanità e gli operatori socio-sanitari, anche in deroga ai limiti previsti dalle disposizioni vigenti per il collocamento in quiescenza.

9. Articolo 13, commi 1 e 1-*bis*, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

Le disposizioni che si prorogano consentono l'esercizio temporaneo di qualifiche professionali sanitarie ai professionisti che intendono esercitare sul territorio nazionale una professione sanitaria conseguita all'estero regolata da specifiche direttive dell'Unione europea e prevedono che le assunzioni

alle dipendenze della pubblica amministrazione per l'esercizio di professioni sanitarie e per la qualifica di operatore socio-sanitario siano consentite a tutti i cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione europea, titolari di un permesso di soggiorno che consente di lavorare, fermo restando ogni altro limite di legge.

10. Articolo 15, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

La disposizione che si proroga prevede la possibilità di produrre, importare e immettere in commercio mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale (DPI) in deroga alle disposizioni vigenti, validati, rispettivamente dall'ISS e dall'INAIL.

11. Articolo 16, commi 1 e 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

Le disposizioni che si prorogano sono finalizzate a consentire a tutti i lavoratori e ai volontari, sanitari e non, nonché ai lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari, che nello svolgimento della loro attività siano oggettivamente impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di un metro, di utilizzare quali DPI, le mascherine chirurgiche reperibili in commercio, nonché per tutti gli individui presenti nell'intero territorio nazionale l'utilizzo di mascherine filtranti prive del marchio CE e prodotte in deroga alle vigenti norme sull'immissione in commercio.

12. Articolo 17-*bis*, commi 1 e 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

Le disposizioni che si prorogano prevedono la possibilità, per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica e, in particolare, per garantire la protezione dall'emergenza sanitaria a carattere transfrontaliero determinata dalla diffusione del

COVID-19 mediante adeguate misure di profilassi, nonché per assicurare la diagnosi e l'assistenza sanitaria dei contagiati ovvero la gestione emergenziale del Servizio sanitario nazionale, per i soggetti operanti nel Servizio nazionale della protezione civile, per i soggetti attuatori, nonché per gli uffici del Ministero della salute e dell'Istituto superiore di sanità, per le strutture pubbliche e private del Servizio sanitario nazionale e per i soggetti deputati a monitorare e a garantire l'esecuzione delle misure di contenimento, di effettuare trattamenti dei dati personali, compresa la comunicazione tra loro, che risultino necessari allo svolgimento delle funzioni ad essi attribuite nell'ambito dell'emergenza determinata dal diffondersi del COVID-19.

Si prevede, inoltre, che al termine dello stato di emergenza tali soggetti dovranno in ogni caso adottare misure idonee a ricondurre i trattamenti di dati personali effettuati nel contesto dell'emergenza all'ambito delle ordinarie competenze e delle regole che disciplinano i trattamenti di dati personali.

13. Articolo 22-*bis*, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

La disposizione che si proroga ha istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, un Fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2020, destinato all'adozione di iniziative di solidarietà a favore dei famigliari degli esercenti le professioni sanitarie e degli operatori socio-sanitari, impegnati nelle azioni di contenimento e di gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, che durante lo stato di emergenza abbiano contratto, in conseguenza dell'attività di servizio prestata, una patologia alla quale sia conseguita la morte per effetto diretto o « come concausa » del contagio da COVID-19.

14. Articolo 39 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

Viene prorogata la disposizione dell'articolo 39 del decreto-legge n. 18 del 2020, che prevede il ricorso al lavoro agile prioritariamente per i lavoratori dipendenti disabili o che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità, per i lavoratori del settore privato affetti da gravi e comprovate patologie con ridotta capacità lavorativa, per i lavoratori immunodepressi e per i familiari conviventi di persone immunodepresse.

15. Articolo 72, comma 4-ter, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

L'articolo 24 del decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71 (cosiddetta « legge consolare ») consente ai consolati italiani all'estero di erogare a cittadini italiani ed europei, rispettivamente residenti o non residenti nella circoscrizione consolare, sussidi (senza promessa di restituzione) o prestiti (con promessa di restituzione).

In deroga a tale previsione, l'articolo 72, comma 4-ter, del decreto-legge n. 18 del 2020 ha consentito fino al 31 luglio 2020 l'erogazione di sussidi senza promessa di restituzione anche a cittadini non residenti nella circoscrizione consolare, nei limiti dello stanziamento aggiuntivo di 6 milioni di euro previsto dal comma 4-bis del medesimo articolo. Tale facoltà eccezionale, già prorogata fino al 15 ottobre 2020, viene ora prorogata al 31 dicembre 2020 in considerazione delle particolari difficoltà vissute dai cittadini che si trovano anche temporaneamente all'estero in relazione alla pandemia in atto.

16. Articolo 73 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

La disposizione proroga la possibilità di svolgere in videoconferenza, anche ove non

previsto, le sedute dei consigli dei comuni, delle province, delle città metropolitane e delle giunte comunali, degli organi collegiali degli enti pubblici nazionali nonché degli enti e degli organismi del sistema camerale, degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado, delle associazioni private anche non riconosciute, delle fondazioni, nonché delle società, comprese le società cooperative e i consorzi (commi 1, 2, 2-bis e 4 dell'articolo 73).

Per le medesime finalità si consente la proroga della sospensione delle disposizioni della legge 7 aprile 2014, n. 56, nella parte in cui prevedono il parere delle assemblee dei sindaci e delle conferenze metropolitane per l'approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi, nonché gli altri pareri richiesti dagli statuti provinciali e metropolitani (comma 3 dell'articolo 73).

16-bis. Si prorogano i termini di cui all'articolo 87, commi 6 e 7, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

In particolare, la proroga prevista dal comma 6 consente di dispensare temporaneamente il personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco dalla presenza in servizio, anche ai soli fini precauzionali in relazione all'esposizione a rischio di contagio da COVID-19; mentre la proroga del comma 7 prevede che il predetto personale assente per malattia o quarantena o per permanenza domiciliare fiduciaria dovute al COVID-19 sia collocato d'ufficio in licenza straordinaria, in congedo straordinario o in malattia.

17. Articolo 100, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

Si dispone l'ulteriore proroga dei mandati dei componenti degli organi statutari degli enti pubblici di ricerca, laddove eventualmente scaduti nel periodo dello stato di

emergenza. Ciò al fine di garantire la continuità nella *governance* degli stessi, anche in relazione allo slittamento delle attività gestionali, relative all'anno in corso, e alla necessità di adottare i relativi ulteriori provvedimenti contabili ad esse riferite.

18. Articolo 101, comma 6-ter, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

Il presente numero 18 viene sostituito prorogando al 31 dicembre 2020 le sole disposizioni contenute nel comma 6-ter dell'articolo 101 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 e non anche quelle di cui ai commi 2, 3, 4, 5 e 7: infatti, le misure di cui ai citati commi 2, 3, 4, 5 e 7, in base alle quali le Università e le Istituzioni dell'alta formazione artistica musicale e coreutica, hanno potuto erogare le attività formative e di servizio agli studenti, anche con modalità a distanza, equiparandole a tutti gli effetti di legge a quelle svolte in presenza, sia per il profilo della valutazione professionale dei docenti che per quello curriculare degli studenti, sono state *medio tempore* modificate dall'articolo 33 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, perdendo il precedente collegamento con lo stato di emergenza e divenendo ordinarie. Pertanto, con riferimento al citato articolo 101, è necessaria soltanto la proroga del comma 6-ter, riguardante la facoltà per le Commissioni valutatrici dei candidati della cosiddetta « *tenure track* » di tener conto delle limitazioni all'attività di ricerca scientifica connaturate alle disposizioni conseguenti alla dichiarazione dello stato di emergenza.

19. Articolo 102, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

La proroga prevede la possibilità di svolgere a distanza la prova compensativa e la prova pratica ai fini del riconoscimento di una qualifica professionale per l'esercizio di

una professione sanitaria di cui all'articolo 1 della legge 1° febbraio 2006, n. 43.

19-bis. Articolo 106 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

La disposizione è volta ad assicurare, per le assemblee convocate fino al perdurare dello stato di emergenza, l'esercizio delle facoltà già riconosciute dall'articolo 106 del decreto-legge n. 18 del 2020, per lo svolgimento delle assemblee di società ed enti, al fine di contenere sia il rischio sanitario, sia i costi organizzativi per la realizzazione di momenti assembleari con modalità sicure. La misura era già stata prorogata al 15 ottobre 2020 dall'articolo 71 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104.

20. Articolo 122, comma 4, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

La disposizione proroga il termine entro il quale opera il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

21. Articolo 1, comma 4-bis, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41.

La proroga consente di posticipare il termine attualmente previsto per lo svolgimento delle riunioni, tramite sedute in videoconferenza, del Gruppo di lavoro operativo per l'inclusione, data l'importanza riconosciuta alle funzioni di tale organismo ai fini della definizione del Piano educativo individualizzato e dei processi di inclusione scolastica.

22. Articolo 3, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41.

Si proroga il termine in materia di rilascio dei pareri da parte del Consiglio superiore della pubblica istruzione (CSPI).

In tal modo, al fine di consentire un ordinato avvio dell'anno scolastico 2020/2021, tale organo consultivo, fino al termine di proroga, dovrà rilasciare i pareri richiesti dal Ministro dell'istruzione entro il ridotto termine di sette giorni dalla richiesta del Ministro (a fronte dell'ordinario termine di quarantacinque giorni incompatibile con lo stato emergenziale), decorso il quale si potrà prescindere da detto parere obbligatorio. La riduzione del termine per l'espressione dei pareri è stata prevista in quanto l'intensa scansione temporale di atti e di provvedimenti relativi all'avvio dell'anno scolastico comporta che anche la sospensione di efficacia di pochi giorni possa pregiudicare il buon esito delle operazioni, in un quadro di mutate ed eccezionali regole.

23. Articolo 6, comma 4, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41.

La proroga della disposizione dell'articolo 6, comma 4, del decreto-legge n. 22 del 2020 procrastina la possibilità che – ai fini del conseguimento dei requisiti necessari alla partecipazione agli esami di Stato di abilitazione all'esercizio di una professione diversa da quelle vigilate dal Ministero dell'università e della ricerca – per le sole sessioni di esame nelle quali abbia rilievo il periodo compreso tra il 9 marzo 2020 e il termine dello stato di emergenza, le amministrazioni competenti all'organizzazione degli esami di Stato possano non tenere conto di tale periodo, al fine di consentire il riconoscimento degli anzidetti requisiti e l'ammissione dei candidati che ne abbiano titolo.

24. Articolo 7, comma 1, terzo e quarto periodo, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41.

La proroga della disposizione dell'articolo 7, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge n. 22 del 2020 procrastina la validità della misura, posta a salvaguardia della continuità della *governante* delle università, in forza della quale, in caso di impedimento alla prosecuzione nell'incarico di un organo monocratico, non essendo ancora del tutto operativi i meccanismi di sostituzione dell'organo secondo le procedure ordinarie, nelle more dell'effettuazione di queste, l'incarico è retto dal soggetto individuato dalla disposizione che viene prorogata. La disposizione del quarto periodo dello stesso comma 1, di cui pure si dispone la proroga, estende al soggetto individuato ai sensi del terzo periodo l'esercizio dei poteri di reggenza dell'istituzione, senza alcuna limitazione eventualmente disposta da norme di legge o statutarie.

24-bis. Articolo 4 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40.

Si prevede la proroga, per la durata dello stato di emergenza, dell'operatività delle norme che consentono la sottoscrizione di contratti bancari (articolo 4 del decreto-legge n. 23 del 2020), con modalità semplificate e più sicure dal punto di vista sanitario dal momento che non richiedono la contestuale presenza dei sottoscrittori. La misura era già stata prorogata al 15 ottobre 2020 dall'articolo 72 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104.

25. Articolo 27-bis, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40.

La disposizione che si proroga prevede la possibilità di erogazione per conto, dalle farmacie convenzionate con il Servizio sanitario nazionale, dei farmaci che richiedono un controllo ricorrente del paziente, già erogati in regime di distribuzione diretta da parte delle strutture pubbliche.

26. Articolo 38, commi 1 e 6, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40.

Le disposizioni che si prorogano consentono, in considerazione della temporanea sospensione delle trattative in corso per la definizione contrattuale dell'accordo collettivo nazionale 2016-2018 per la medicina generale e la pediatria di libera scelta, per le necessità connesse al contenimento dell'emergenza pandemica da COVID-19, il riconoscimento ai suddetti medici di medicina generale e ai pediatri di libera scelta dell'adeguamento immediato delle quote capitarie e oraria ai contenuti economici previsti dall'atto di indirizzo per il rinnovo dell'accordo collettivo nazionale della medicina convenzionata, approvato dal Comitato di settore regioni-sanità in data 9 luglio 2019 e in data 29 agosto 2019, riferiti al totale incrementale previsto per l'anno 2018, nonché i relativi arretrati.

Per le medesime finalità si riconosce agli specialisti ambulatoriali l'adeguamento immediato del trattamento economico ai contenuti economici previsti dall'atto di indirizzo per il rinnovo dell'accordo collettivo nazionale della medicina convenzionata, approvato dal Comitato di settore regioni-sanità in data 9 luglio 2019 su proposta della Conferenza delle regioni e delle province autonome e su parere positivo del Governo, riferiti al totale incrementale previsto per l'anno 2018.

27. Articolo 40, commi 1, 3 e 5, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40.

Le disposizioni che si prorogano prevedono la possibilità per l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) di accedere a tutti i dati degli studi clinici sperimentali e osservazionali e dei programmi di uso terapeutico compassionevole, per pazienti affetti da COVID-19, ferme restando le disposizioni vigenti in ma-

teria di sperimentazione clinica dei medicinali. Si prevede, inoltre, l'espressione del parere nazionale, anche sulla base della valutazione della Commissione consultiva tecnico-scientifica dell'AIFA, da parte del Comitato etico dell'Istituto nazionale per le malattie infettive « Lazzaro Spallanzani » di Roma.

Il parere del Comitato etico deve essere comunicato all'AIFA, la quale dovrà provvedere alla sua pubblicazione, nonché a quella del relativo protocollo approvato, nel proprio sito *internet* istituzionale.

È infine prevista la possibilità per l'AIFA di acquisire, in deroga alle procedure vigenti, le domande di sperimentazione clinica, sentito il citato Comitato etico, e di pubblicare una circolare che indichi le procedure semplificate per la menzionata acquisizione delle domande, nonché per le modalità di adesione agli studi.

28. Si sopprime il numero 28 che prorogava il termine di cui all'articolo 42, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, concernente la durata del mandato del Commissario dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali.

29. Si sopprime il numero 29, che prorogava al 15 ottobre 2020 l'articolo 6, comma 6, del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, riguardante l'utilizzo dell'applicazione e della piattaforma unica nazionale per la gestione del sistema di allerta COVID-19, nonché ogni trattamento di dati personali effettuato in relazione ad essa. La proroga del termine al 31 dicembre 2021 è, in ogni caso assicurata dall'articolo 2 del presente decreto, che prevede una modifica più ampia del medesimo articolo 6, comma 6.

30. Articolo 4, commi 1 e 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

Le disposizioni che si prorogano prevedono la possibilità per le regioni, comprese quelle sottoposte a piano di rientro, e per le province autonome di Trento e di Bolzano di riconoscere alle strutture inserite nei piani adottati in attuazione dell'articolo 3, comma 1, lettera *b*), del decreto-legge n. 18 del 2020 la remunerazione di una specifica funzione assistenziale per i maggiori costi correlati all'allestimento dei reparti e alla gestione dell'emergenza COVID-19 secondo le disposizioni dei predetti piani e un incremento tariffario per le attività rese a pazienti affetti da COVID-19.

Si prevede, altresì, il riconoscimento della specifica funzione assistenziale dell'incremento tariffario per le attività rese a pazienti affetti da COVID-19 anche agli enti del Servizio sanitario nazionale, compatibilmente con il fabbisogno sanitario riconosciuto per l'anno 2020. Con decreto del Ministro della salute la specifica funzione assistenziale è determinata con riferimento alle attività effettivamente svolte e ai costi effettivamente sostenuti dalle strutture inserite nei piani, nonché sostenuti dagli enti del Servizio sanitario nazionale. Inoltre, con il medesimo decreto l'incremento tariffario è determinato con riferimento ai maggiori oneri correlati ai ricoveri ospedalieri di pazienti affetti da patologie da SARS-CoV-2, sostenuti dalle strutture e dagli enti citati, valutati sulla base delle informazioni desunte dal sistema informativo sanitario del Ministero della salute e dalle informazioni rese disponibili dalle regioni, anche in relazione alla loro congruità.

*30-bis.* Articolo 9 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

La disposizione che si proroga prevede che i piani terapeutici che includono la fornitura di ausili, dispositivi monouso e altri dispositivi protesici, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, per incontinenza, stomie e ali-

mentazione speciale, laringectomizzati, per la prevenzione e trattamento delle lesioni cutanee, per patologie respiratorie e altri prodotti correlati a qualsivoglia ospedalizzazione a domicilio, in scadenza durante lo stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, siano prorogati fino al 31 dicembre 2020.

*30-ter.* Articolo 33 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Si prevede la proroga, per la durata dello stato di emergenza, dell'operatività delle norme che consentono la sottoscrizione di contratti assicurativi e finanziari (articolo 33 del decreto-legge n. 34 del 2020), con modalità semplificate e più sicure dal punto di vista sanitario dal momento che non richiedono la contestuale presenza dei sottoscrittori. La misura era già stata prorogata al 15 ottobre 2020 dall'articolo 72 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104.

*30-quater.* Articolo 34 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Si prevede la proroga, per la durata dello stato di emergenza, dell'operatività delle norme che consentono la sottoscrizione di buoni fruttiferi postali (articolo 34 del decreto-legge n. 34 del 2020), con modalità semplificate e più sicure dal punto di vista sanitario dal momento che non richiedono la contestuale presenza dei sottoscrittori. La misura era già stata prorogata al 15 ottobre 2020 dall'articolo 72 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104.

31. Articolo 81, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

La disposizione proroga la sospensione dei termini di accertamento e di notifica delle sanzioni per la violazione dell'obbligo di fornire dati statistici, di cui agli articoli 7 e 11 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322.

32. Articolo 90, commi 1, secondo periodo, 3 e 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

Si prevede la proroga fino al 31 dicembre 2020 della disposizione del secondo periodo del comma 1 del predetto articolo 90, il quale prevede il riconoscimento del diritto allo svolgimento delle prestazioni di lavoro in modalità agile, sulla base delle valutazioni dei medici competenti, ai lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio da *virus* SARS-CoV-2, in ragione dell'età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o, comunque, da comorbidità che possono caratterizzare una situazione di maggiore rischiosità accertata dal medico competente. Si prevede altresì la proroga della disposizione che stabilisce l'obbligo per i datori di lavoro del settore privato di comunicare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali in via telematica i nominativi dei lavoratori e la data di cessazione della prestazione di lavoro in modalità agile. Si prevede, poi, la proroga fino al 31 dicembre 2020 della disposizione che stabilisce che la modalità di lavoro agile possa essere applicata dai datori di lavoro privati a ogni rapporto di lavoro subordinato anche in assenza degli accordi individuali previsti.

Non si prevede invece la proroga della disposizione di cui all'articolo 90, comma 1, primo periodo, in quanto già scaduta il 14 settembre 2020.

33. Articolo 100 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

La disposizione che si proroga consente al Ministro del lavoro e delle politiche sociali di avvalersi in via diretta, oltre che dell'Ispettorato nazionale del lavoro, anche del Comando dei carabinieri per la tutela del lavoro e delle articolazioni dipendenti, limitatamente al personale già in organico, per

fare fronte all'emergenza epidemiologica e al fine di assicurare una tempestiva vigilanza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro nel processo di riavvio delle attività produttive.

33-bis. Articolo 221, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

Si proroga l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 3 a 10 dall'articolo 221 del decreto-legge n. 34 del 2020, in materia di processo civile e penale in considerazione della protrazione dell'emergenza sanitaria da COVID-19. Si tratta, in particolare, di prorogare il termine per l'applicazione delle disposizioni concernenti gli aspetti del processo civile e penale di seguito elencati:

– le disposizioni di cui ai commi da 3 a 8 dell'articolo 221 riguardano il processo civile e, in particolare, il cosiddetto processo cartolare e la disciplina delle udienze da remoto;

– le disposizioni di cui al comma 9 riguardano la partecipazione alle udienze penali degli imputati in stato di custodia cautelare o detenuti per altra causa, nonché dei condannati detenuti, mediante collegamenti audiovisivi a distanza;

– le disposizioni di cui al comma 10 riguardano i colloqui negli istituti penitenziari e negli istituti penali per i minorenni mediante apparecchiature e collegamenti di cui dispone l'amministrazione penitenziaria, su richiesta dell'interessato o qualora la misura sia indispensabile per salvaguardare la salute delle persone detenute o internate.

34. Articolo 232, commi 4 e 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

Si proroga il termine previsto dall'articolo 232, comma 4, del decreto-legge n. 34 del 2020 entro il quale gli enti locali possono procedere al pagamento degli stati di avan-

zamento dei lavori per gli interventi di edilizia scolastica durante la fase di emergenza da COVID-19. In tal modo, si consentirà l'eventuale completamento, con le medesime regole procedurali semplificate già previste e in deroga ai limiti fissati in generale per i contratti di appalto, degli interventi di edilizia scolastica comunque collegati alle mutate condizioni dovute all'emergenza epidemiologica.

Viene, altresì, prorogato il regime di semplificazione procedurale, già previsto dal medesimo articolo 232, comma 5, al fine di consentire l'immediata conclusione delle procedure di adozione degli atti e dei decreti di assegnazione delle risorse sempre in materia di edilizia scolastica. In particolare, si prevede che i concerti e i pareri delle amministrazioni centrali coinvolte nell'adozione dei predetti atti e decreti debbano essere acquisiti entro il più breve termine di dieci giorni dalla relativa richiesta formale. Decorso tale termine, il Ministero dell'istruzione dovrà indire, nei tre giorni successivi, un'apposita conferenza di servizi convocando tutte le amministrazioni interessate e trasmettendo contestualmente alle medesime il provvedimento da adottare.

34-bis. Articolo 35 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, riguardante l'incremento delle 753 unità di militari impegnati nell'operazione « Strade Sicure » di cui all'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Si proroga il termine di cui al citato articolo 35 al fine di garantire e sostenere la prosecuzione, da parte delle Forze armate, dello svolgimento dei maggiori compiti connessi al contenimento della diffusione del COVID-19 e al contempo le maggiori esigenze di vigilanza alle strutture che ospitano migranti in quarantena ovvero in isolamento fiduciario.

Il comma 4 modifica l'articolo 87, comma 8, del decreto-legge 17 marzo 2020,

n. 18, prevedendo che gli accertamenti diagnostici funzionali all'applicazione delle disposizioni di cui i commi 6 e 7 del medesimo articolo 87 (prorogati all'articolo 1, comma 3, lettera b), numero 1), del decreto in esame), relativi all'esposizione a rischio di contagio da COVID-19 del personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nonché quelli relativi alle assenze per malattia o quarantena o per permanenza domiciliare fiduciaria dovute al COVID-19 del predetto personale, possano essere effettuati dal rispettivo servizio sanitario di ciascuna Forza di polizia, Forza armata o Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

L'articolo 2 modifica l'articolo 6, del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2020, n. 70, che ha disposto l'introduzione del Sistema di allerta COVID-19.

In particolare, le modifiche sono finalizzate a consentire l'utilizzo del sistema di allerta, quale misura di prevenzione e tutela della sanità pubblica, al fine di prevenire la diffusione del COVID-19 a carattere transfrontaliero e, dunque, come parte di una strategia europea di controllo del contagio e, per altro verso, di tutela della popolazione italiana rispetto al diffondersi del *virus* su scala transnazionale.

In questa ottica, la modifica di cui alla lettera a) consente l'interoperabilità con le piattaforme che operano, con le medesime finalità, nel territorio dell'Unione europea. Come noto, infatti, nel contesto della lotta al *Coronavirus*, la maggior parte degli Stati membri ha adottato un'applicazione nazionale di tracciamento dei contatti e allerta. Al riguardo, già con la raccomandazione (C(2020)2296), relativa a un pacchetto di strumenti comuni dell'Unione europea per l'uso della tecnologia e dei dati, adottata lo scorso aprile al fine di contrastare e superare la crisi relativa alla pandemia di COVID-19, la Commissione si è posta l'obiettivo di svi-

luppare un approccio europeo comune. In particolare, nella raccomandazione viene sollecitata « l'interoperabilità in tutta l'Unione europea ». Gli Stati membri, con il sostegno della Commissione, hanno concordato una serie di specifiche tecniche per garantire uno scambio sicuro di informazioni tra le applicazioni nazionali per la ricerca di contatti basate su un'architettura decentralizzata sul modello adottato anche in Italia. Per supportare l'ulteriore razionalizzazione del sistema, la Commissione sta istituendo un servizio di *gateway*, vale a dire un'interfaccia per ricevere e trasmettere in modo efficiente le informazioni pertinenti dalle applicazioni e dai *server* nazionali di tracciamento dei contatti. L'infrastruttura digitale garantisce la trasmissione di informazioni tra i *server back-end* delle applicazioni nazionali e permette a tali applicazioni di funzionare senza soluzione di continuità anche a livello transfrontaliero. In questo modo, gli utenti delle varie applicazioni nazionali potranno ricevere un'allerta anche quando viaggiano all'estero. Una volta implementata la soluzione tecnica, infatti, tali applicazioni nazionali funzioneranno perfettamente quando gli utenti si recano in un altro Paese dell'Unione europea che segue l'approccio decentralizzato. Ciò significa un importante passo in più verso l'interoperabilità delle applicazioni mobili per rintracciare le infezioni da Coronavirus e allertare anche in caso di diffusione del *virus* a seguito di contatto avvenuto in Paese dell'Unione europea. Tale strategia appare ancor più utile e necessaria in questa fase. In ogni caso, tale interoperabilità viene garantita nell'ambito della disposizione vigente e, quindi, nel contesto di un sistema di allerta nazionale che rimane immutato nella sua impostazione normativa e anche tecnologica, prevista su base volontaria e secondo determinate modalità di funzionamento perfettamente rispettose della normativa in materia di *privacy*. Al riguardo, la proposta di modifica prevede esplicitamente che l'attua-

zione dell'interoperabilità dovrà essere preceduta da una valutazione di impatto del trattamento ai sensi dell'articolo 35 del regolamento (UE) 2016/679.

L'intervento di cui alla lettera *b*), invece, modifica il comma 6 dell'articolo 6 del decreto-legge n. 28 del 2020 relativo al periodo di operatività dell'applicazione e della piattaforma unica nazionale, ad oggi ancorato allo stato di emergenza nazionale. L'esperienza maturata in questi mesi, infatti, ha dimostrato, per un verso, che l'organizzazione di misure di controllo, prevenzione e immediato intervento sanitario sul territorio è indispensabile ad una strategia di tutela della sanità pubblica, anche nel periodo successivo al picco dei contagi e al fine di scongiurare il ritorno; per altro verso, l'uscita dall'emergenza e dalla situazione di straordinaria contingenza, con il ritorno alle ordinarie attività, impone di garantire misure di prevenzione sanitaria rispetto al fenomeno della persistenza e del diffondersi del *virus* all'interno dei Paesi dell'Unione europea. Il perdurare della diffusione del *virus* nel territorio dell'Unione europea e la necessità di garantire l'interoperabilità delle applicazioni europee di allerta, quale misura di prevenzione e protezione sanitaria a livello transfrontaliero, impongono dunque di assicurare l'operatività del modello italiano fino a quando non saranno cessate le esigenze di contenimento e prevenzione della diffusione del *virus* sul territorio nazionale. Il sistema di allerta, anche nel contesto transfrontaliero, costituisce infatti misura necessaria e utile a far fronte alle esigenze sanitarie che, nel pieno rispetto della normativa europea e, in particolare, del regolamento generale sulla protezione dei dati (RGPD), giustificano e consentono il trattamento, disposto comunque su base volontaria e secondo le modalità già previste di tutela della *privacy*. In questo contesto, allertare le persone che, su scala europea, siano entrate in contatto stretto con soggetti risultati positivi per tutelarne la sa-

lute rimane una misura fondamentale in quanto strumento sicuro di tutela della salute pubblica. La modifica proposta, quindi, dispone che il sistema di allerta COVID-19 operi sino alla cessazione delle esigenze di protezione e prevenzione della sanità pubblica, legate alla diffusione del COVID-19 anche a carattere transfrontaliero, individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, e comunque entro il 31 dicembre 2021.

Si rappresenta che sulla norma è stato sentito il Garante per la protezione dei dati personali.

L'articolo 3 modifica i commi 9 e 10 dell'articolo 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, differendo i termini di invio delle domande di accesso ai trattamenti di integrazione salariale collegati all'emergenza COVID-19 e di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi.

L'articolo 4 è volto a dare attuazione alla direttiva (UE) 2020/739 della Commissione, del 3 giugno 2020, che modifica l'allegato III della direttiva 2000/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'inserimento del SARS-CoV-2 nell'elenco degli agenti biologici di cui è noto che possono causare malattie infettive nell'uomo e che modifica la direttiva (UE) 2019/1833 della Commissione, il cui termine di recepimento scade il 24 novembre 2020.

L'articolo 1 di detta direttiva modifica l'allegato III della direttiva 2000/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti biologici durante il lavoro prevedendo che nella tabella relativa ai *virus* sia inserita la voce sindrome respiratoria acuta grave da Coronavirus 2 (SARS CoV- 2).

Al fine di recepire detta disposizione della direttiva n. 739/2020/UE, con la disposizione in esame si provvede quindi a modificare

l'Allegato XLVI del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, che ha recepito l'allegato III della direttiva 2000/54/CE, con l'inserimento del riferimento alla « Sindrome respiratoria acuta grave da *coronavirus* 2 (SARS-CoV-2) ».

L'articolo 2 della direttiva n. 739/2020/UE dispone inoltre quanto segue: « All'articolo 2 della direttiva (UE) 2019/1833, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: "1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro e non oltre il 20 novembre 2021. Tuttavia, gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alle modifiche degli allegati V e VI della direttiva 2000/54/CE, nella misura in cui riguardano l'agente biologico SARS-CoV-2, entro il 24 novembre 2020" ».

Si ritiene che gli allegati XLVII e XLVIII del decreto legislativo n. 81 del 2008, che hanno recepito gli allegati V e VI della direttiva 2000/54/CE, siano già conformi alle nuove prescrizioni del legislatore europeo nella misura in cui riguardano l'agente biologico SARS-CoV-2.

L'articolo 5 prevede l'ultrattività delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 settembre 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 222, del 7 settembre 2020, altrimenti efficaci solo fino alla data del 7 ottobre 2020; ciò nelle more dell'adozione di ulteriori decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2020 e comunque non oltre il 15 ottobre 2020. Si prevede, altresì, l'applicabilità immediata delle ulteriori misure, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *hh-bis*), del decreto-legge n. 19 del 2020, come introdotta dal presente decreto, riguardanti l'obbligo di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, con possibilità di prevederne l'obbliga-

torietà dell'utilizzo nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, con esclusione dei soggetti che stanno svolgendo attività sportiva, dei bambini di età inferiore ai sei anni e dei soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché di coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità. Sono fatti comunque salvi i protocolli e le

linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché le linee guida per il consumo di cibi e bevande.

L'articolo 6 contiene, al comma 1, una clausola di invarianza finanziaria generale, con esclusione di quanto previsto al comma 2. Si rende, infatti, necessaria la copertura finanziaria della misura corrispondente alla proroga dell'operazione « strade sicure », indicata, appunto, nel comma 2.

L'articolo 7 dispone l'entrata in vigore del decreto nel giorno successivo al quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

## RELAZIONE TECNICA

Il decreto-legge reca misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19, relative alla proroga dei termini di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, e al decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124; sono inoltre differiti i termini di invio delle domande di accesso ai trattamenti di integrazione salariale. Il decreto reca, altresì, misure urgenti per l'attuazione della Direttiva (UE) 2020/739 della Commissione del 3 giugno 2020 entro il termine di recepimento fissato per la data del 24 novembre 2020 e per assicurare la continuità operativa del sistema di allerta COVID.

**Articolo 1**

**Il comma 1, lettera a)**, dispone per la proroga al 31/01/2021 del termine di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, per l'adozione delle possibili misure di contenimento dell'epidemia da COVID-19; **la lettera b) del comma 1** aggiunge fra le misure di contenimento dell'epidemia di cui all'articolo 1, comma 2, del citato decreto-legge n. 19 del 2020 l'obbligo di avere sempre con sé dispositivi di protezione individuale con possibilità di prevederne l'obbligatorietà nei casi e con le esclusioni indicate.

Trattasi di proroghe di misure ordinamentali che non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

**Al comma 2, la lettera a)** introduce una modifica all'articolo 1, comma 16, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, relativa alla possibilità per la Regione di introdurre misure ampliative rispetto a quelle disposte dai decreti di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020; **la lettera b)** proroga il termine di cui all'articolo 3 del citato decreto-legge n. 33 del 2020 comma 1, entro il quale è possibile adottare le misure di cui al medesimo decreto-legge.

Trattasi di proroghe e misure ordinamentali che non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

**Al comma 3, la lettera a)** prevede che i termini previsti dalle disposizioni legislative di cui all'Allegato 1 del decreto legge n. 83 del 2020 siano prorogati al 31 dicembre 2020, salvo quanto previsto all'allegato medesimo e le relative disposizioni vengono attuate nei limiti delle risorse disponibili autorizzate a legislazione vigente.

Le disposizioni prorogate fino al 31 dicembre 2020 sono quelle elencate alla **lettera b)**: che apporta le seguenti modificazioni al citato Allegato 1

- **n. 1) inserisce la riga 16-bis:** Articolo 87, commi 6, 7, del decreto-legge n. 18 del 2020, afferenti, rispettivamente: alla dispensa temporanea dal servizio e al congedo straordinario in caso di sottoposizione del personale a quarantena con sorveglianza attiva o permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva.
- **n. 2) sostituisce la riga 18:** Articolo 101, comma 6-ter, del decreto-legge 18/2020 concernenti attività formative e di servizio agli studenti.
- **n. 3) inserisce la riga 19-bis:** Articolo 106 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 concernente "Norme in materia di svolgimento delle assemblee di società ed enti".
- **n. 4) inserisce la riga 24-bis:** Articolo 4 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 4 concernente "Sottoscrizione contratti e comunicazioni in modo semplificato."



- n. 5) si prevede la soppressione delle seguenti righe, escludendo così la proroga delle disposizioni ivi contenute:
  - riga 28: Commissariamento AGENAS;
  - riga 29: Sistema allerta COVID.;
- n. 6) si prevede l'inserimento della:
  - riga 30-ter : Articolo 33 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77" Sottoscrizione e comunicazioni di contratti finanziari e assicurativi in modo semplificato **nonché disposizioni in materia di distribuzione di prodotti assicurativi**
  - riga 30-quater: Articolo 34 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77" Disposizioni in materia di Buoni fruttiferi postali
- n. 7) si prevede l'inserimento della riga 33-bis: Articolo 221, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 in materia di modalità di svolgimento di alcune attività giudiziarie, ai sensi del secondo quanto disposto dai commi dal 3 al 10 della norma appena citata del D.L. 34/2020.

La proroga delle disposizioni sopra elencate non determina nuovi oneri a carico della finanza pubblica in quanto l'articolo 1, comma 3, del decreto-legge che si novella già prevede che "le relative disposizioni vengono attuate nei limiti delle risorse autorizzate a legislazione vigente". Peraltro, anche l'articolo 6, comma 1, prevede che all'attuazione del presente decreto si provvede nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

- n. 8) inserimento riga 34-bis: Articolo 35 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 "Strade sicure".

Si prevede la proroga del contingente di 753 unità fino al 31 dicembre 2020 che comporta un'ulteriore spesa complessiva di 6.197.854 euro a copertura dei costi d'impiego per il periodo dal 16 ottobre al 31 dicembre 2020.

I costi sono dettagliati nelle tabelle che seguono, distintamente relative ai due contingenti considerati, rispettivamente di 500 unità già previste e finanziate con l'art. 22 comma 1 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e di 253 unità già previste e finanziate con l'art. 74 comma 01 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

Le voci di costo considerate sono le seguenti:

- ✓ Numerico del personale impiegato 753 unità
- ✓ Valore temporale dal 16 ottobre al 31 dicembre 2020 (77 gg.)
- ✓ Valore medio del compenso orario per lavoro straordinario secondo il costo unitario di 17,66 euro lordi
- ✓ Indennità onnicomprensiva pari a euro 26,00 per i militari impiegati fuori dalla sede di servizio (cui si applica il trattamento fiscale previsto dall'art. 51, comma 5, del DPR 917/1986) ed a euro 13,00 per i militari impiegati nella sede di servizio (a tali volume sono stati aggiunti i contributi a carico dello Stato- ritenute INPDAP del 24,29% ed IRAP dell'8,5% ai sensi della vigente normative in materia)
- ✓ Indennità di marcia/missione, oneri per ricognizione e trasferimenti
- ✓ Materiali ed attrezzature varie/ pedaggi autostradali
- ✓ Vitto, calcolato su un pasto giornaliero pari a euro 15,00 pro capite
- ✓ Alloggiamento calcolato su un pernottio pari a euro 35,00 pro capite
- ✓ Costi di equipaggiamento/vestiario
- ✓ Funzionamento automezzi

Agli oneri si provvede ai sensi dell'articolo 6, comma 2.



LOCALITA' MISSIONE: VARIE CITTA'  
 MISSIONE: STRADE SICURE E TERRA DEI FUOCHI  
 MILITARI FUORI SEDE STANZIALE

**PROROGA 500 PAX DAL 16/10 AL 31/12/2020**

<b>ONERI DI PERSONALE</b>				
	numero	costi unitari	costo/mese	costo dal 16/10 al 31/12/2020 (77gg.)
Onnicomprensiva/O.P. fuori sede	500	29,44	441.600	1.133.440
Straordinario	500	17,66	353.200	906.547
<b>TOTALE SPESE PERSONALE</b>			<b>794.800</b>	<b>2.039.987</b>
<b>ONERI DI FUNZIONAMENTO</b>				
	numero	costi unitari	costo/mese	costo dal 16/10 al 31/12/2020 (77 gg.)
Vitto strutture civili	500	15,00	225.000	577.500
Alloggio strutture civili	500	35,00	525.000	1.347.500
equipaggiamento/vestiario	500	1,45	21.750	55.825
funzionamento automezzi	36	20,00	21.600	55.440
<b>ONERI DI FUNZIONAMENTO</b>			<b>793.350</b>	<b>2.036.265</b>
<b>ONERI UNA TANTUM</b>				
Indennità di marcia/missione/oncni per ricognizioni e trasferimenti				19.355
Materiali ed attrezzature varie, pedaggi autostradali				20.000
<b>TOTALE ONERI UNA TANTUM</b>				<b>39.355</b>
<b>RIEPILOGO</b>			costo/mese (30 gg.)	costo dal 16/10 al 31/12/2020 (77 gg.)
ONERI DI PERSONALE			794.800	2.039.987
ONERI DI FUNZIONAMENTO			793.350	2.036.265
<b>TOTALE ONERI</b>			<b>1.588.150</b>	<b>4.076.252</b>
ONERI UNA TANTUM				39.355
<b>TOTALE GENERALE PROROGA 500 UNITA'</b>			<b>1.588.150</b>	<b>4.115.607</b>



LOCALITA' MISSIONE: VARIE CITTA'  
MISSIONE : STRADE SICURE E TERRA DEI FUOCHI  
MILITARI FUORI SEDE STANZIALE

**PROROGA 253 PAX DAL 16/10 AL 31/12/2020**

ONERI DI PERSONALE				
	numero	costi unitari	costo/mese	costo dal 16/10 al 31/12/2020 (77gg.)
Onnicomprensiva/O.P. fuori sede	253	29,44	223.450	573.521
Straordinario	253	17,66	178.719	458.712
<b>TOTALE SPESE PERSONALE</b>			<b>402.169</b>	<b>1.032.233</b>
ONERI DI FUNZIONAMENTO				
	numero	costi unitari	costo/mese	costo dal 16/10 al 31/12/2020 (77 gg.)
Vitto strutture civili	253	15,00	113.850	292.215
Alloggio strutture civili	253	35,00	265.650	681.835
equipaggiamento/vegiario	253	1,45	11.006	28.247
funzionamento automezzi	18	20,00	10.800	27.720
<b>ONERI DI FUNZIONAMENTO</b>			<b>401.306</b>	<b>1.030.017</b>
ONERI UNA TANTUM				
Indennità di marcia/missione/oneri per ricognizioni e trasferimenti				9.997
Materiali ed attrezzature varie, pedaggi autostradali				10.000
<b>TOTALE ONERI UNA TANTUM</b>				<b>19.997</b>
RIEPILOGO			costo/mese (30 gg.)	costo dal 16/10 al 31/01/2021 (108 gg.)
ONERI DI PERSONALE			402.169	1.032.233
ONERI DI FUNZIONAMENTO			401.306	1.030.017
<b>TOTALE ONERI</b>			<b>803.475</b>	<b>2.062.250</b>
ONERI UNA TANTUM				19.997
<b>TOTALE GENERALE PROROGA 253 UNITA'</b>			<b>803.475</b>	<b>2.082.247</b>
RIEPILOGO ONERI				costo dal 16/10 al 31/12/2020 (77 gg.)
SUB TOTALE ONERI 500 UNITA'				4.115.607
SUB TOTALE ONERI 253 UNITA'				2.082.247
<b>TOTALE GENERALE</b>				<b>6.197.854</b>

**Il comma 4** modifica l'articolo 87, comma 8, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, prevedendo che gli accertamenti diagnostici funzionali all'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 6 e 7 del medesimo articolo 87 (prorogati all'articolo 1, comma 3, lettera b), n. 1, del presente decreto-legge), relativi all'esposizione a rischio di contagio da COVID-19 del personale delle Forze di



polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché quelli relativi alle assenze per malattia o quarantena o per permanenza domiciliare fiduciaria dovute al Covid-19 del predetto personale, possano essere effettuati dal rispettivo servizio sanitario di ciascuna Forza di polizia, Forza Armata o Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica essendo attuata, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

### Articolo 2

L'articolo 2 modifica l'articolo 6, del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2020, n. 70, che ha disposto l'introduzione del Sistema di allerta Covid-19.

In particolare, le modifiche di cui alla lettera a) sono finalizzate a consentire l'utilizzo del sistema di allerta, quale misura di prevenzione e tutela della sanità pubblica, al fine di prevenire la diffusione del Covid-19 a carattere transfrontaliero e, dunque, come parte di una strategia europea di controllo del contagio e, per altro verso, di tutela della popolazione italiana rispetto al diffondersi del virus su scala transnazionale.

Alla lettera b) viene disposta la proroga di un anno dell'operatività del Sistema nazionale di allerta Covid-19, che viene" slegata "dallo stato di emergenza e invece riferita alle " esigenze di protezione e prevenzione sanitaria, legate alla diffusione del COVID 19 anche a carattere transfrontaliero, individuata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della salute, e comunque entro il 31 dicembre 2021

Al fine di consentire l'implementazione della piattaforma e, poi, la gestione, manutenzione e funzionamento dell'applicazione, l'attuale formulazione dell'articolo 6, DL n. 28 del 30 aprile 2020 ha stanziato fondi, per le attività dal maggio fino al 31 dicembre 2020, pari a 1.500.000 di Euro mediante utilizzo delle risorse assegnate per il medesimo anno al Commissario straordinario di cui all'articolo 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 con delibera del Consiglio dei Ministri a valere sul Fondo emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. Alla data del presente decreto, il Commissario ha speso per l'attività di ordinaria manutenzione, gestione e funzionamento della piattaforma e dell'applicazione la somma circa 900 mila Euro circa, suddivisa tra costi dell'infrastruttura, servizi professionali e di gestione, manutenzione e aggiornamento e considerando che l'attività di implementazione iniziale della piattaforma è stata svolta pro bono. Si stima pertanto che il plafond di 1,5 MLN di Euro già stanziato per il 2020 sarà esaurito al 31 dicembre. Sulla scorta dei dati relativi ai costi già sostenuti a partire dal maggio del 2020 per la gestione, manutenzione e funzionamento della piattaforma, si stima che i costi per il prolungamento dell'attività fino al termine massimo del 31 dicembre 2021 sarà di 3 milioni di euro, tra costi di prolungamento dei contratti e dei servizi in essere, attività di manutenzione e gestione della piattaforma e dell'applicazione, tenendo conto che l'interoperabilità con le piattaforme europee non genererà particolari oneri di funzionamento, ultronei rispetto a quelli di ordinaria gestione e sviluppo, atteso che le suddette piattaforme operano già secondo analoghi processi e sistemi tecnologici e, pertanto, saranno interconnesse attraverso comuni protocolli operativi.

Agli oneri derivanti dal presente articolo, **pari a 3 milioni di euro per l'anno 2021**, si provvede con le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente sul bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, destinate a progetti di innovazione tecnologica e digitalizzazione, attualmente disponibili e sufficienti a garantire la copertura.

### Articolo 3

L'articolo 3 differisce i termini decadenziali di invio delle domande di accesso ai trattamenti di integrazione salariale collegati all'emergenza COVID-19 e di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi, di cui ai commi 9 e 10 dell'articolo 1 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104. La disposizione ha carattere ordinamentale e non determina nuovi e maggiori oneri sulla finanza pubblica.



**Articoli 4 e 5**

Anche le disposizioni degli **articoli 4 e 5** hanno natura ordinamentale e non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica essendo attuate comunque, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.

L'**articolo 4**, in particolare, è volto a dare attuazione alla direttiva (UE) 2020/739 della Commissione, del 3 giugno 2020, che modifica l'allegato III della direttiva 2000/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'inserimento del SARS-CoV-2 nell'elenco degli agenti biologici di cui è noto che possono causare malattie infettive nell'uomo e che modifica la direttiva (UE) 2019/1833 della Commissione, il cui termine di recepimento scade il 24 novembre 2020.

L'**articolo 5** prevede l'ultrattività delle disposizioni contenute nel del Presidente del Consiglio dei ministri del 7 settembre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 222, del 7 settembre 2020, altrimenti efficaci solo fino alla data del 7 ottobre 2020; ciò nelle more dell'adozione di ulteriori decreti del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2020 e comunque non oltre il 15 ottobre 2020. Si prevede, altresì, l'applicabilità immediata delle ulteriori misure, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *hh-bis*, del decreto-legge n. 19 del 2020, come introdotta dal presente decreto, nei casi e con le esclusioni indicate.

**Articoli 6 e 7**

L'**articolo 6** reca, al comma 1, una clausola di invarianza finanziaria generale, con esclusione di quanto previsto al comma 2, in relazione all'attuazione delle disposizioni di cui al n. 34-*bis* dell'allegato 1 al decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, come modificato dal presente decreto, secondo quanto già precedentemente specificato con riferimento al comma 3 dell'articolo 1 del presente decreto.


Il **comma 2**, in relazione agli oneri derivanti dal n. 34-*bis* dell'allegato 1 al decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, come modificato dal presente decreto, autorizza per l'anno 2020 l'ulteriore spesa di euro 6.197.854 di cui euro 1.365.259 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario ed euro 4.832.595 per gli altri oneri connessi all'impiego del personale. Alla copertura di tali oneri, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

L'**articolo 7** dispone l'entrata in vigore del decreto nel giorno successivo al quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ha avuto esito

~~POSITIVO~~      ~~NEGATIVO~~

Il Ragioniere Generale dello Stato



27 OTT. 2020

**DISEGNO DI LEGGE**

---

## Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

*Decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 248 del 7 ottobre 2020.*

**Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Vista la direttiva (UE) 2020/739 della Commissione, del 3 giugno 2020, che modifica l'allegato III della direttiva 2000/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'inserimento del SARS-CoV-2 nell'elenco degli agenti biologici di cui è noto che possono causare malattie infettive nell'uomo e che modifica la direttiva (UE) 2019/1833 della Commissione;

Tenuto conto che l'organizzazione mondiale della sanità ha dichiarato la pandemia da COVID-19;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di adottare adeguate e proporzionate misure di contrasto e contenimento alla diffusione del predetto virus;

Considerato che la curva dei contagi in Italia dimostra che persiste una diffusione del virus che provoca focolai anche di dimensioni rilevanti, e che sussistono pertanto le condizioni oggettive per il mantenimento delle disposizioni emergenziali e urgenti dirette a contenere la diffusione del virus;

Considerata la straordinaria necessità e urgenza di dare attuazione alla citata direttiva (UE) 2020/739, entro il termine di recepimento fissato per la data del 24 novembre 2020;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di prorogare i termini di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, e al decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124;

Ritenuta altresì la straordinaria necessità e urgenza di assicurare la continuità operativa del sistema di allerta COVID;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 7 ottobre 2020;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto-legge:

#### Articolo 1.

*(Misure urgenti strettamente connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza da COVID-19)*

1. All'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « 15 ottobre 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 gennaio 2021 »;

b) al comma 2, dopo la lettera *hh*) è aggiunta la seguente: « *hh-bis*) obbligo di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, con possibilità di prevederne l'obbligatorietà dell'utilizzo nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque con salvezza dei protocolli e delle linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché delle linee guida per il consumo di cibi e bevande, restando esclusi da detti obblighi:

1) i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva;

2) i bambini di età inferiore ai sei anni;

3) i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità. ».

2. Al decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 16, le parole « , ampliative o restrittive, rispetto a quelle disposte ai sensi del medesimo articolo 2 » sono sostituite dalle seguenti: « restrittive rispetto a quelle disposte ai sensi del medesimo articolo 2, ovvero, nei soli casi e nel rispetto dei criteri previsti

dai citati decreti e d'intesa con il Ministro della salute, anche ampliative »;

b) all'articolo 3, comma 1, le parole « 15 ottobre 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 gennaio 2021 ».

3. Al decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 3, le parole: « 15 ottobre 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2020 »;

b) all'Allegato 1 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo il numero 16 è inserito il seguente: « 16-*bis* Articolo 87, commi 6 e 7, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 »;

2) il numero 18 è sostituito dal seguente: « 18 Articolo 101, comma 6-*ter*, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 »;

3) dopo il numero 19 è inserito il seguente: « 19-*bis* Articolo 106 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 »;

4) dopo il numero 24 è inserito il seguente: « 24-*bis* Articolo 4 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40 »;

5) i numeri 28 e 29 sono soppressi;

6) dopo il numero 30-*bis* sono inseriti i seguenti:

« 30-*ter* Articolo 33 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

30-*quater* Articolo 34 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 »;

7) dopo il numero 33 è inserito il seguente: « 33-*bis* Articolo 221, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 »;

8) dopo il numero 34 è aggiunto il seguente: « 34-*bis* Articolo 35 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 ».

4. All'articolo 87, comma 8, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: « del comma 1, primo periodo, » sono sostituite dalle seguenti: « dei commi 6 e 7 ».

## Articolo 2.

*(Continuità operativa del sistema di allerta COVID)*

1. All'articolo 6, del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2020, n. 70, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Al solo fine indicato al comma 1, previa valutazione d'impatto ai sensi dell'articolo 35 del regolamento (UE) 2016/679, è consentita l'interoperabilità con le piattaforme che operano, con le medesime finalità, nel territorio dell'Unione europea. »;

b) al comma 6, le parole: « dello stato di emergenza disposto con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, e comunque non oltre il 31 dicembre 2020, » sono sostituite dalle seguenti: « delle esigenze di protezione e prevenzione sanitaria, legate alla diffusione del COVID-19 anche a carattere transfrontaliero, individuata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, e comunque entro il 31 dicembre 2021, ».

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede con le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente sul bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri.

## Articolo 3.

*(Proroga di termini in materia di nuovi trattamenti di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga)*

1. I termini di cui all'articolo 1, commi 9 e 10, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante « Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia », sono differiti al 31 ottobre 2020.

## Articolo 4.

*(Attuazione della direttiva (UE) 2020/739 della Commissione del 3 giugno 2020, concernente l'inserimento del SARS-CoV-2 nell'elenco degli agenti biologici di cui è noto che possono causare malattie infettive nell'uomo)*

1. All'allegato XLVI del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nella sezione VIRUS, dopo la voce: « *Coronaviridae* – 2 » è inserita la seguente: « *Sindrome respiratoria acuta grave da coronavirus 2 (SARS-CoV-2)* <sup>(0a)</sup> – 3 »; la nota 0a) è così formulata: « 0a) In linea con l'arti-

colo 16, paragrafo 1, lettera *c*), della direttiva 2000/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, il lavoro di laboratorio diagnostico non propagativo riguardante il SARS-CoV-2 deve essere condotto in una struttura in cui si utilizzano procedure equivalenti almeno al livello di contenimento 2. Il lavoro propagativo riguardante il SARS-CoV-2 deve essere condotto in un laboratorio con livello di contenimento 3 a una pressione dell'aria inferiore a quella atmosferica. ».

#### Articolo 5.

*(Ultrattività del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 settembre 2020)*

1. Nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2020, e comunque non oltre il 15 ottobre 2020, continuano ad applicarsi le misure previste nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 7 settembre 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 7 settembre 2020, n. 222, nonché le ulteriori misure, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *hh-bis*), del decreto-legge n. 19 del 2020, come introdotta dal presente decreto, dell'obbligo di avere sempre con sé un dispositivo di protezione delle vie respiratorie, nonché dell'obbligo di indossarlo nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche del luogo o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque con salvezza dei protocolli e linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché delle linee guida per il consumo di cibi e bevande, ma con esclusione dei predetti obblighi:

- a)* per i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva;
- b)* per i bambini di età inferiore ai sei anni;
- c)* per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché per coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità.

#### Articolo 6.

*(Copertura finanziaria)*

1. All'attuazione del presente decreto si provvede nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, a eccezione di quanto previsto dal comma 2.

2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al n. 34-*bis* dell'allegato 1 al decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni,

dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, come modificato dal presente decreto, è autorizzata per l'anno 2020 l'ulteriore spesa di euro 6.197.854 di cui euro 1.365.259 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario ed euro 4.832.595 per gli altri oneri connessi all'impiego del personale. Alla copertura degli oneri di cui al presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

#### Articolo 7.

*(Entrata in vigore)*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 ottobre 2020

MATTARELLA

CONTE, *Presidente del Consiglio dei ministri*

SPERANZA, *Ministro della salute*

GUALTIERI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli*: BONAFEDE





€ 2,00